Conto corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 48 del 27 febbraio 1942-XX

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA
PARTE PRIMA
SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

RELAZIONE e REGIO DECRETO 16 febbraio 1942-XX, n. **71.**

Disposizioni per l'attuazione del Libro del Codice civile "Del lavoro" e disposizioni transitorie.

LEGGI E DECRETI

RELAZIONE e R. DECRETO 16 febbraio 1942-XX, n. 71.

Disposizioni per l'attuazione del Libro del Codice civile "Del lavoro" e disposizioni transitorie.

Relazione del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, alla Maestà del RE IMPERATORE, nell'udienza del 16 febbraio 1942-XX, sul decreto concernente Disposizioni per l'attuazione del Libro del Codice civile « Del lavoro » e disposizioni transitorie.

SIRE,

Il provvedimento legislativo, che mi onoro sottoporre alla Vostra Augusta approvazione, contiene le norme per l'attuazione del libro del codice civile « Del lavoro » e le norme di diritto transitorio relative alle materie regolate dal libro medesimo, che entrerà in vigore con gli altri libri del codice civile il 21 aprile 1942-XX.

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

1. — Le disposizioni di attuazione riguardano principalmente le seguenti materie: la responsabilità dell'imprenditore per l'inosservanza degli obblighi corporativi; la disciplina dei rapporti di lavoro; l'istituzione del registro delle imprese e la disciplina delle società e dei consorzi.

Il primo gruppo di norme (art. 1-10) è diretto a regolare l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 36 del libro del lavoro per l'imprenditore, che, in tale sua qualità non osservi gli obblighi imposti dall'ordinamento corporativo nell'interesse della produzione.

Nella relazione sul libro del lavoro ho chiarito che la responsabilità dell'imprenditore, disciplinata negli articoli 35 e seguenti, serve a dare concreta attuazione al principio enunciato nella dichiarazione VII della Carta del Lavoro, che era rimasta finora priva di sanzione.

Qui è opportuno precisare che, per l'applicazione dell'articolo 36, come risulta dal tenore letterale della disposizione, non basta la inosservanza di un obbligo imposto dall'ordinamento corporativo nell'interesse della produzione, ma occorre che tale inosservanza presenti, per il suo carattere di continuità, un grave danno all'economia nazionale, e che non sia stata rimossa entro il termine di diffida fissato all'imprenditore dalla magistratura del lavoro. Le inosservanze che non rivestano carattere continuativo nel tempo non ricadono nell'ambito dell'art. 36, salva naturalmente, in quanto ne ricorrano gli estremi, l'applicazione delle altre sanzioni penali o amministrative, previste dalla legge, e, ove ne sia il caso, l'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 29 del libro della proprietà.

In relazione a questi concetti ho provveduto sia a disciplinare la particolare procedura che conduce, col persistere dell'imprenditore nelle inosservanze contestategli, all'applicazione nei suoi confronti delle adeguate sanzioni, sia a determinare i compiti e i doveri dell'amministratore giudiziario eventualmente chiamato ad assumere la temporanea gestione dell'impresa.

In tale ambito, l'art. 1 precisa quali sono gli organi corporativi competenti, a norma dell'art. 35 del libro del lavoro, a denunciare al pubblico ministero l'imprenditore. Mi è sembrato che ad esplicare questo compito debbano essere chiamati, oltre la corporazione, gli organi periferici che sono in diretto contatto con la vita delle imprese ed esercitano su di esse i controlli previsti dall'ordinamento corporativo e cioè l'ispettorato corporativo e il consiglio provinciale delle corporazioni.

Resta naturalmente salva la facoltà delle associazioni professionali di coadiuvare gli organi corporativi, con le opportune segnalazioni.

2. — Ricevuta la denuncia, il pubblico ministero dopo un preventivo esame sulla fondatezza di essa e dopo aver compiuto le indagini occorrenti, trasmette la istanza alla magistratura del lavoro, dove è la sede principale dell'impresa. Determinando così la competenza territoriale dell'autorità giudiziaria, mentre si rende meno gravosa all'imprenditore, che normalmente risiede nel luogo ove l'impresa ha la principale sede, la possibilità di difendersi, d'altra parte viene garantita la dovuta rapidità nella vigilanza esercitata dall'autorità giudiziaria sull'opera dell'amministratore eventualmente incaricato di gestire l'impresa.

3. — In coerenza con le necessità di una procedura snella, ma che non prescinda dall'assicurare all'imprenditore il pieno esercizio della sua difesa, l'art. 2 dispone che il presidente della magistratura del lavoro, costituita (art. 3) a norma dell'art. 14 della legge 3 aprile 1926, n. 563, fissa con decreto in calce alla istanza del pubblico ministero, in termine non inferiore a dieci giorni, l'udienza collegiale alla quale l'imprenditore dovrà comparire personalmente. Con lo stesso provvedimento gli assegna inoltre il termine per depositare le proprie deduzioni con i documenti che intende produrre a sua difesa. Copia di tali deduzioni e del decreto sono comunicate al pubblico ministero.

L'imprenditore deve comparire personalmente e in caso di legittimo impedimento può essere autorizzato dal presidente della magistratura del lavoro a farsi rappresentare da un mandatario speciale (art. 4). E' ovvio che, se si tratti di imprenditore incapace o di un'impresa sociale compariranno il rappresentante legale dell'incapace o gli amministratori che hanno la rappresentanza sociale: il che vale, secondo il sistema, anche per le società che non hanno personalità giuridica.

4. — Particolare cura ho posto nel disciplinare i provvedimenti con i quali la magistratura pronuncia nel giudizio (artt. 5, 6, 7). Se accerta che l'inosservanza contestata all'imprenditore era insussistente o che questa sia stata eliminata, la magistratura lo dichiara con sentenza di proscioglimento. Al contrario, se dalla documentazione esibita e dagli atti istruttori la denuncia risulta fondata, la magistratura del lavoro fissa, parimenti con sentenza, il termine entro il quale l'imprenditore dovrà uniformarsi agli obblighi impostigli dal sistema corporativo. Spetta al pubblico ministero, che ha promosso l'azione, accertare se entro il termine fissato dalla magistratura del lavoro l'imprenditore si è uniformato agli obblighi impostigli, e, in caso di inadempienza dell'imprenditore,

spetta parimenti al pubblico ministero richiedere alla magistratura del lavoro, a norma dell'art. 1, terzo comma, l'adozione dei provvedimenti previsti nel secondo e terzo comma dell'art. 36 del libro del lavoro. Anche nell'adozione di questi provvedimenti la magistratura del lavoro pronuncia con sentenza, osservate le norme di procedura prescritte dagli articoli 2, 3 e 4.

Pubblicità adeguata alla tutela dei terzi, particolarmente ove si tratti di imprese commerciali, è data alla sentenza che nomina un amministratore giudiziario.

Per quanto non è disposto dalle norme dettate in questa sede, valgono naturalmente le norme generali del processo civile e in particolare quelle proprie delle controversie collettive in materia corporativa, in quanto applicabili.

5. — Nel determinare la posizione giuridica dell'amministratore giudiziario chiamato dalla magistratura del lavoro a gestire l'impresa, in luogo dell'imprenditore, il sistema della legge porta ad escludere che l'amministratore giudiziario possa identificarsi in un mandatario dell'imprenditore o della società o in un semplice sequestratario dell'azienda. Infatti l'amministratore giudiziario è chiamato non solo ad assicurare la conservazione dell'impresa, ma anche a gestirla nell'interesse superiore della produzione e a riportarla nel quadro dell'ordinamento corporativo.

Secondo questo concetto sono dettate le norme contenute negli articoli 8, 9 e 10. Dispone l'art. 8 che la sentenza di nomina dell'amministratore priva, dalla sua data, l'imprenditore dell'amministrazione dell'impresa, nei limiti dei poteri conferiti all'amministratore giudiziario, e ciò sia che trattasi di imprenditore individuale o di impresa sociale. Nell'ambito dei poteri conferitigli dalla magistratura del lavoro l'amministratore giudiziario assume in forza del suo ufficio la gestione dell'impresa. E pertanto, per quanto attiene agli affari inerenti alla gestione dell'impresa egli, non solo si sostituisce all'imprenditore nelle controversie in corso, ma può promuovere azioni e può essere legittimamente convenuto in giudizio.

Quanto ai poteri dell'amministratore giova ricordare che l'art. 36 del libro del lavoro detta una norma elastica, lasciando alla magistratura del lavoro la facoltà di precisarne il contenuto e la durata in relazione alle circostanze del caso. Non ho creduto opportuno introdurre, in sede di attuazione, norme vincolistiche a questo riguardo, perchè, da un lato un limite ai poteri dell'amministratore scaturisce dal concetto di gestione, che va naturalmente interpretato in relazione alle esigenze particolari di ogni impresa, e dall'altro, nell'ambito delle funzioni inerenti alla gestione è preferibile che la concreta determinazione dei poteri dell'amministratore sia affidata al prudente ed informato criterio della magistratura del lavoro. Questa infatti, trovandosi a piena conoscenza, per il giudizio svoltosi, delle reali condizioni ed esigenze dell'impresa, potrà opportunamente estendere o restringere i poteri dell'amministrazione, indicandone eventualmente anche le modalità di esercizio. Tuttavia ho creduto opportuno disporre che, salve contrarie indicazioni date dalla sentenza della magistratura del lavoro, gli atti eccedenti la ordinaria amministrazione debbano riportare l'autorizzazione del presidente della magistratura. Per le imprese sociali infine ho particolarmente preveduto che all'amministratore possano essere attribuiti anche poteri propri dell'assemblea, disponendo però a tutela degli interessi dei soci, che le relative deliberazioni non sono efficaci senza l'approvazione della magistratura del lavoro.

Riaffermando la natura pubblica dell'interesse al cui soddisfacimento è diretta l'opera dell'amministratore giudiziario, gli ho attribuito espressamente la qualifica di pubblico ufficiale, con il conseguente riconoscimento della particolare protezione, da una parte, e delle più gravi responsabilità, dall'altra, disposte dalla legge penale (art. 9).

Completando il quadro dei doveri incombenti all'amministratore, l'art. 10 ne determina l'obbligo di diligenza nello adempimento delle funzioni del suo ufficio e l'obbligo del rendiconto; ciò anche a tutela degli interessi dell'imprenditore, che, non perdendo nè la proprietà, nè entro certi limiti la disponibilità dell'azienda, deve essere garantito da ogni possibile abuso.

Per le controversie in materia di rendiconto è stabilita, secondo le norme ordinarie, la competenza del tribunale, con l'opportuna precisazione che non possono formare oggetto di contestazione i criteri tecnici con i quali l'amministratore giudiziario ha provveduto, nei limiti dei poteri conferitigli, all'adempimento del suo compito.

6. — Gli articoli 11, 12, 13 e 14 riguardano la disciplina del rapporto di lavoro.

L'art. 11 contiene una disposizione integrativa dell'art. 41 del libro del lavoro per dare la nozione di impiegato o di operaio, con un espresso rinvio, in difetto di leggi speciali e di norme corporative, alla legge sull'impiego privato. Vero è che questa legge (art. 1) assume tra i criteri di discriminazione, l'elemento della collaborazione, che per il nuovo codice è requisito comune ad ogni prestazione di lavoro subordinato (artt. 40 e 41). Ma a norma della legge sull'impiego privato e secondo la interpretazione datane dalla giurisprudenza, la nozione di collaborazione, che serve a individuare l'impiegato di fronte all'operaio, è intesa in un significato più ristretto e specifico rispetto alla nozione di collaborazione accolta nel codice come espressione della solidarietà corporativa tra i diversi fattori della produzione.

Non ho ritenuto invece necessarie particolari disposizioni integrative per dare la nozione di dirigente, poichè i dirigenti sono inquadrati in separate associazioni e i requisiti di appartenenza alla categoria possono essere accertati in base all'art. 6 del R. decreto 1 luglio 1926, n. 1130.

7. — Il nuovo codice, mentre detta una disciplina generale del rapporto di lavoro riferibile a tutte le forme di prestazione di lavoro subordinato, lascia alle norme corporative e gradatamente alle convenzioni, agli usi o in mancanza all'equità del giudice, la concreta determinazione di alcuni diritti che necessariamente presuppongono la distinzione delle categorie tra i prestatori di lavoro. In particolare il riferimento a queste varie fonti normative è fatto, per quanto concerne la durata del periodo feriale (art. 55), il trattamento di malattia o di infortunio (art. 56), la durata del preavviso in caso di recesso unilaterale del contratto e della relativa indennità sostitutiva (art. 64), e l'ammontare della indennità di anzianità (art. 66, terzo comma), poichè è risaputo che la disciplina di questi diritti nei contratti collettivi e negli usi è varia secondo che trattisi di dirigente, di impiegato o di operaio.

E' stato però osservato che il criterio seguito dal nuovo codice negli articoli su richiamati può essere causa di incertezza nella definizione dei rapporti tra datori e prestatori di lavoro rispetto alla categoria degli impiegati, che attualmente ha un regolamento preciso dei diritti su menzionati nella legge sull'impiego privato, in quanto, in mancanza di norme corporative, di convenzioni o di usi, alla disciplina legale verrebbe a sostituirsi l'equità del giudice, aprendo l'adito a possibili controversie.

Rendendomi conto dell'esattezza di questo rilievo, ho introdotto l'art. 14, il quale dispone che ai rapporti d'impiego nell'impresa non disciplinati da norme corporative o da usi più favorevoli, nei casi previsti dagli articoli 55 secondo comma, 56 primo comma, 64 e 66 terzo comma del libro del lavoro, si applicano le corrispondenti norme della legge sull'impiego privato. E' appena necessario osservare che la disposizione dovrebbe avere una portata meramente transitoria, poichè la disciplina corporativa, che ha già avuto in questo campo un largo ed organico sviluppo, dovrebbe tendere a non lasciare lacune. La disposizione del primo comma dell'art. 14 troverà quindi applicazione in quei settori marginali non ancora regolati da norme corporative fino a quando tale disciplina non verrà ad essi estesa.

Maggiore importanza pratica ha invece la disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 14 che si riferisce ai rapporti di impiego dei dipendenti di enti pubblici in quanto non siano diversamente disciplinati da leggi o regolamenti speciali, nonchè ai rapporti d'impiego estranei all'esercizio dell'impresa e perciò non assoggettabili ai contratti collettivi di lavoro, in quanto non esistano convenzioni o usi più favorevoli al prestatore di lavoro.

In ogni caso l'art. 14 non riguarda gli operai; onde, per gli operai, se il rapporto di lavoro non sia disciplinato da norme corporative, da convenzioni o dagli usi, dovrà sempre farsi ricorso al giudice per determinare equitativamente il trattamento cui ha diritto il prestatore di lavoro.

Con disposizione particolare l'art. 13 dispone, infine, che le sanzioni previste dall'art. 52 del libro del lavoro, a norma dei contratti collettivi di lavoro, si applicano anche ai dipendenti degli enti pubblici inquadrati nelle associazioni professionali, salva l'applicazione dei regolamenti speciali di detti enti pubblici, in quanto compatibili con i contratti collettivi di lavoro.

Per i dipendenti degli enti pubblici non inquadrati sindacalmente vale, invece, anche in materia di sanzioni disciplinari, il principio generale dell'art. 75 del libro del lavoro, secondo cui la disciplina data dalle leggi e dai regolamenti particolari ha la prevalenza sulla disciplina generale data dal codice e dalle norme corporative.

8. — Particolare menzione merita l'art. 12. Questa norma, oltre a integrare la norma dell'art. 49 del libro del lavoro, disponendo che l'imprenditore faccia conoscere al prestatore di lavoro, al momento della sua assunzione, la categoria e la qualifica che gli sono assegnate in relazione alle mansioni per cui è stato assunto, demanda ai contratti collettivi il delicato compito di stabilire che, nel caso di divergenza tra l'imprenditore e il prestatore di lavoro circa l'assegnazione della qualifica, l'accertamento di questa, compiuto da un collegio costituito da un funzionario dell'ispettorato corporativo, presidente, e da un delegato di ciascuna delle associazioni professionali delle categorie interessate, precluda, in sede di controversia, ogni altra indagine, salvo che l'accertamento stesso sia viziato da errore manifesto. Ho voluto così eliminare dalle controversie individuali di lavoro quelle laboriose indagini, sterili di risultati concludenti, compiute usualmente attraverso l'escussione di lunghe liste di testimoni, dirette a definire, nell'ambito delle molteplici categorie del lavoro, attraverso capillari distinzioni tecniche, la esatta qualifica del lavoratore. Tali indagini appesantivano il corso dei procedimenti, lasciando il più delle volte insoddisfatto il magistrato costretto ad addentrarsi, senza sicurezza di orientamento, nei meandri tecnici della organizzazione dell'impresa. Nè si viene a sottrarre al magistrato parte della sua giurisdizione, e tanto meno si è voluto creare un giudice speciale; giacchè il collegio previsto dall'art. 12, la cui composizione paritetica sotto la guida di un pubblico funzionario tecnico offre ogni garenzia di serietà e di imparzialità, è chiamato ad accertare dei fatti con un vaglio meramente tecnico, agevolando il compito del giudice.

Mi sono infine ispirato al tipo di accertamento tecnico regolato dall'art. 442 del codice di procedura civile, imponendo che il magistrato possa riesaminare i fatti che hanno formato oggetto dell'accertamento, soltanto se questo sia viziato da un manifesto errore.

9. — Gli articoli 15, 16 e 17 riguardano il sistema di pubblicità delle imprese.

Ho ritenuto indispensabile rinviare ad un successivo provvedimento delegato le disposizioni relative all'istituzione del registro delle imprese e la determinazione della data della sua attuazione, in considerazione dei vasti problemi organizzativi e tecnici che vi si connettono e che nelle presenti circostanze difficilmente potrebbero essere risolti nel modo migliore (art. 15). Ho dovuto in conseguenza limitare transitoriamente l'attuazione del principio di pubblicità voluto dal nuovo codice, a quegli atti e fatti, per la cui pubblicità possono essere temporaneamente utilizzati i registri di cancelleria attualmente esistenti presso i tribunali e le altre forme di pubblicità previste per essi dalle leggi anteriori (articoli 16 e 24). Ho però disposto, che, pur utilizzando le forme di pubblicità previste dalle leggi anteriori, il contenuto degli atti da iscrivere (menzionati negli articoli 16 e 24), i termini per la iscrizione e gli effetti di questa siano regolati dalla nuova legge a partire dal momento in cui questa entrerà in vigore.

In relazione al sistema transitorio così adottato ho altresì stabilito che fino all'attuazione del registro delle imprese i depositi di atti e documenti che, secondo il nuovo codice, dovranno eseguirsi presso l'ufficio del registro delle imprese, si eseguano invece presso la cancelleria del tribunale e che le attribuzioni del giudice del registro siano temporaneamente deferite al presidente del tribunale o a un giudice da lui delegato (art. 17).

Resta così temporaneamente sospesa l'attuazione del principio di pubblicità voluto dal nuovo codice per gli imprenditori individuali e per gli enti pubblici che esercitano un'attività commerciale, i quali saranno soggetti alle nuove regole sulla pubblicità a partire dal momento in cui il registro delle imprese comincerà a funzionare, salva la pubblicità immediata per gli atti previsti dalla prima parte dell'art. 16.

10. — Pochissime norme di attuazione si sono manifestate necessarie in materia di società. L'art. 18 riguarda l'istituto sindacale. Il nuovo codice ha riprodotto sostanzialmente per quanto riguarda i sindaci delle società azionarie, le disposizioni fondamentali del R. decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548 che aveva anticipato la riforma di questo istituto. Rimangono quindi in vigore anche le norme relative alla formazione del ruolo dei revisori ufficiali dei conti e quelle concernenti la vigilanza e la disciplina dei sindaci delle società azionarie disposte con il citato provvedimento e con le relative norme di attuazione pubblicate con il R. decreto 10 febbraio 1937, n. 228. Posto peraltro che le predette disposizioni potrebbero richiedere una revisione per tenere conto dell'esperienza maturata al riguardo in quest'ultimo quinquennio, è parso opportuno prevedere (art. 18) che con decreto Reale possano emanarsi le nuove norme destinate a migliorare le disposizioni stesse.

L'art. 19 precisa i poteri ed i doveri dell'amministratore giudiziario nominato nel caso previsto dall'art. 343 del libro del lavoro, estendendo con gli opportuni adattamenti le disposizioni già dettate dai precedenti articoli 8, 9 e 10 per l'amministratore giudiziario nominato a sensi dell'art. 36 del libro del lavoro. Analogo criterio è adottato nei riguardi del commissario governativo incaricato della gestione della società cooperativa a norma dell'art. 477 libro del lavoro (art. 22), nonchè nei riguardi del commissario governativo incaricato della gestione del consorzio a norma dell'art. 553 (art. 24 terzo comma).

L'art. 20 precisa che il presidente del tribunale prima di procedere alla nomina del rappresentante degli obbligazionisti, ove non vi abbia provveduto l'assemblea degli obbligazionisti, deve in ogni caso sentire gli amministratori della società.

11. — In materia di società cooperative ho ritenuto opportuno esonerare dall'obbligo di scegliere uno dei sindaci negli albi professionali le società cooperative che non hanno raggiunto un capitale sociale di cinquecentomila lire, rendendomi conto delle difficoltà in cui le piccole cooperative si troverebbero se dovessero ottemperare a tale obbligo (art. 18 terzo comma).

L'art. 21 contiene una norma di rinvio circa la disciplina della liquidazione coatta amministrativa delle società cooperative e l'art. 23 fa salva l'applicazione delle leggi speciali in materia di mutue assicuratrici, con particolare riguardo alle mutue agrarie.

Non ho ritenuto poi necessario riprodurre l'art. 228 dell'abrogato codice di commercio circa l'esenzione dalle tasse di registro e bollo per gli atti costitutivi delle società cooperative e per gli atti di recesso e di ammissione dei soci, trattandosi di norme già pacificamente ricevute nella legislazione tributaria.

12. — Ho preso infine in considerazione la nuova situazione creata dal R. decreto-legge 25 ottobre 1941, n. 1148, che stabilisce la nominatività obbligatoria delle azioni emesse dalle società commerciali, in difformità dal sistema del codice che ammette invece per le azioni sia la forma nominativa sia quella al portatore. Nessun dubbio che la legge speciale e posteriore prevale sul codice. Poichè però il citato provvedimento lascia sopravvivere in alcuni casi le azioni al portatore (così è per le società nei territori dell'Africa Italiana), è ovvio che in tali limiti le disposizioni del codice sulle azioni al portatore conservano vigore. In considerazione di ciò, nonchè del carattere del provvedimento relativo alla nominatività delle azioni, è formulato l'art. 25.

13. — L'art. 26 determina la nozione di istituto di credito, a cui il libro del lavoro si riferisce in numerose disposizioni, in conformità a quanto già disposto dalle norme di attuazione del libro delle obbligazioni.

L'art. 27 rinvia alle leggi speciali la determinazione della competenza dell'autorità governativa nell'esercizio dei poteri ad essa demandati dal libro del lavoro.

L'art. 28 rinvia ad altro decreto Reale l'emanazione delle norme relative alla disciplina dei consorzi obbligatori e ai controlli dell'autorità governativa sui consorzi volontari, mentre dispone che transitoriamente questa materia resta regolata dalle leggi anteriori.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

14. — Il capo secondo contiene dall'art. 29 all'art. 58 le norme di diritto transitorio.

Con l'art. 29 si dispone la immediata applicazione ai rapporti in corso delle disposizioni dettate dal nuovo codice per il rapporto di lavoro, nonchè per i rapporti di associazione agraria. La disciplina legale di questi rapporti al pari di quella corporativa ha infatti un preminente carattere sociale e deve quindi spiegare i suoi effetti anche sui rapporti in corso, che sono per loro natura continuativi.

Nessun serio turbamento potrà del resto derivare dall'applicazione di questo principio, poichè le disposizioni del nuovo codice sostanzialmente si concretano nella sistemazione, nel coordinamento e nello sviluppo di principi e di regole che preesistevano nella disciplina corporativa e, poichè il rigore dell'immediata applicazione di alcune norme è opportunamente mitigato con congrue disposizioni transitorie (articoli 30, 31, 32).

Eguali considerazioni mi hanno indotto a dare immediata applicazione, con gli articoli 36 e 37 alle norme dettate dal capo II del titolo III per i rapporti di prestazione d'opera intellettuale e dal capo II del titolo IV per il lavoro domestico.

15. — In materia di esercizio di un'impresa commerciale da parte degli incapaci la sola innovazione sostanziale del nuovo codice è quella disposta dall'art. 146 nei riguardi dell'inabilitato. In relazione a questa disposizione, l'art. 33 concede transitoriamente all'inabilitato tre mesi di tempo dall'entrata in vigore del nuovo codice per ottenere e pubblicare l'autorizzazione da questo prescritta, riconoscendo in questo caso all'autorizzazione efficacia fino dalla data di entrata in vigore del nuovo codice.

16. — La nuova disciplina della tenuta delle scritture contabili, obbligatoria per le imprese commerciali, è considerata dall'art. 34, che, per non modificare la contabilità dell'esercizio in corso, fissa al 1 gennaio 1943 la data di entrata in vigore delle nuove disposizioni

17. — In materia di contratto d'opera, l'art. 35 si uniforma ai concetti accolti dalle disposizioni transitorie già date per il contratto d'appalto, regolato dal libro delle obbligazioni.

Le nuove norme circa la decadenza e la prescrizione della azione del committente, in caso di difformità o di vizi dell'opera (art. 162 libro del lavoro), si applicano ai contratti in corso; però per quanto riguarda la decadenza, questa ha luogo solo in quanto la consegna dell'opera avvenga posteriormente all'entrata in vigore del nuovo codice; per quanto riguarda la prescrizione, questa decorre dalla data di entrata in vigore del nuovo codice, se la consegna dell'opera è avvenuta anteriormente, a meno che l'azione sia già prescritta o il termine ancora utile, secondo il codice abrogato, sia più breve di un anno.

18. — Negli articoli da 38 a 52 sono dettate le norme di diritto transitorio in materia di società. Le soluzioni adottate rispondono al duplice scopo di assicurare un rapido adeguamento delle società esistenti alla nuova disciplina pur contemperando queste esigenze con quella di non recare dannosi turbamenti alle situazioni precostituite sotto l'impero della legge precedente.

Il principio generale affermato in questo settore è che anche le società già costituite debbono entro il 30 giugno 1945

uniformarsi alla legge nuova. Questo principio è anzitutto applicato per le società civili contratte a tempo indeterminato, nonchè per quelle la cui durata non risulti da atto scritto; esse sono soggette alla nuova disciplina della società semplice a partire dal 1 luglio 1945. Ho fatto tuttavia salva l'applicazione della legge anteriore per le obbligazioni sociali sorte anteriormente alla data predetta, in considerazione delle profonde diversità della disciplina data alla società semplice dal nuovo codice, rispetto a quella della società civile secondo il codice anteriore. Ho creduto invece di rispettare il contratto per le società civili a tempo determinato, sorte anteriormente alla data di attuazione del nuovo codice, quando la durata risulti da atto scritto anteriore alla pubblicazione delle presenti norme (art. 38).

Per quanto, poi, riguarda le società civili costituite in forma di società per azioni a norma dell'art. 229 dell'abrogato codice di commercio, ho disposto ovviamente che alle medesime si applichino le disposizioni del tipo di società da esse in tal modo prescelto.

19. — Per le società commerciali e per le società cooperative esistenti alla data di entrata in vigore del nuovo codice, ma non legalmente costituite occorreva innanzitutto stabilire come ed entro quale termine dovessero provvedere alla loro regolarizzazione e quale fosse la disciplina ad esse applicabile anche nel caso in cui non provvedessero a regolarizzarsi. Le soluzioni adottate al riguardo con l'art. 39 rispondono a tali diverse esigenze e riconfermano in questa ipotesi l'accennato principio che, entro un ragionevole lasso di tempo, la nuova legge deve trovare applicazione anche relativamente alle situazioni poste in essere precedentemente alla sua entrata in vigore.

20. — L'art. 40 costituisce la norma fondamentale che regola per le società commerciali e per quelle cooperative legalmente esistenti all'entrata in vigore del nuovo codice il trapasso dalla vecchia alla nuova disciplina. Con tale articolo si dispone infatti che le dette società dovranno provvedere ad uniformare i propri atti costitutivi ed i propri statuti alle nuove disposizioni entro il 30 giugno 1945.

La disposizione di ordine generale contenuta nell'art. 40 doveva peraltro subire alcune eccezioni in relazione alle singole disposizioni del nuovo codice, poichè fra queste taluna non avrebbe potuto senza danno essere applicata alle società già esistenti, mentre per varie altre l'applicazione doveva invece essere immediata, non essendovi ragione di rinviare, in relazione ad esse, il raggiungimento delle finalità che ne hanno suggerito l'adozione.

Così, è parso giusto (art. 41) di consentire alle società in nome collettivo e in accomandita semplice di conservare nella propria ragione sociale il nome del socio receduto o defunto anche senza l'espresso consenso del primo o degli eredi del secondo, quando tale situazione risalga ad almeno un anno prima dell'entrata in vigore del nuovo codice. In questo caso infatti poteva determinarsi un ingiustificato danno per la società che avrebbe potuto vedere compromesso il suo avviamento per la resistenza degli interessati a dare formalmente un consenso che implicitamente avevano già espresso con il loro precedente comportamento.

Con l'art. 42 si dispone che l'incapace, che sia socio illimitatamente responsabile di una società, deve ottenere le autorizzazioni prescritte dagli art. 146 e 147 entro il 30 giugno 1945. In difetto l'art. 42 concede alla società il potere di escludere il socio incapace, secondo le norme dell'art. 221 libro del lavoro.

21. — Singolare importanza hanno gli articoli 43 e 44, con i quali si dispone che un cospicuo numero di disposizioni relative alle società per azioni (richiamate anche per le società a responsabilità limitata) abbiano immediata applicazione con l'entrata in vigore del nuovo codice.

Se si considera che le disposizioni richiamate negli articoli 43 e 44 sono in sostanza quelle che più incisivamente modificano la legge precedente, ben si può dire che nell'ambito delle società azionarie i principi fondamentali del nuovo codice reggeranno immediatamente anche le società esistenti.

Le disposizioni per le quali, in base a tale criterio, ho ritenuto di dover disporre l'immediata applicazione possono raggrupparsi nelle seguenti categorie e cioè: disposizioni relative alla costituzione ed all'investimento del capitale sociale (art. 291 a 296); disposizioni riguardanti la validità delle deliberazioni dell'assemblea (art. 307 a 313); disposizioni concernenti la responsabilità degli amministratori e dei direttori generali (art. 325 a 330); disposizioni che disciplinano la responsabilità dei sindaci e assicurano la tutela delle minoranze (art. 341 a 343); disposizioni che regolano la emissione delle obbligazioni e organizzano l'assemblea e la rappresentanza degli obbligazionisti salvaguardandone i diritti collettivi ed individuali (art. 349 a 354).

Per quanto riguarda le situazioni precostituite ho ritenuto tuttavia di concedere alle società, che alla data di entrata in vigore del nuovo codice si trovino in una situazione contrastante con le disposizioni date dagli articoli 293 e 294, un ragionevole periodo di tempo entro il quale le società possano uniformarsi alla nuova disciplina (art. 43, 2° comma).

Anche la disposizione (art. 285) che vieta l'emissione delle azioni a voto plurimo è di immediata applicazione (art. 46). Bisognava peraltro farsi carico delle situazioni in atto, considerando come attraverso le azioni a voto plurimo, le società in vari casi, fra i quali alcuno interessa direttamente anche la pubblica amministrazione, hanno trovato una base di equilibrio che non avrebbe potuto alterarsi senza determinare gravi perturbamenti. Per questa considerazione ho ritenuto che la soluzione più adeguata fosse quella di consentire la conservazione delle azioni a voto plurimo esistenti alla data di pubblicazione del presente decreto limitatamente alla durata della società emittente prevista dall'atto costitutivo attualmente in vigore (art. 46).

22. — Per quanto concerne gli amministratori delle società azionarie, occorreva far sì che le situazioni esistenti si conformassero al nuovo sistema stabilito dall'art. 317 del libro del lavoro, a norma del quale gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore al triennio. A tale scopo provvede l'art. 47, in virtù del quale gli amministratori in carica alla data del 30 giugno 1945, decadono dalla carica alla prima scadenza, per decorrenza del termine, di uno o più amministratori successiva a tale data, e in ogni caso al 30 giugno 1948. Inoltre la disposizione dell'art. 321 del libro del lavoro, che ha notevolmente aumentato la misura della cauzione degli amministratori, non si applicherà a quelli in carica alla data di entrata in vigore del nuovo codice fino alla cessazione dell'ufficio, anche se posteriore alla data del 30 giugno 1945, salva l'applicazione dell'art. 40 per le nuove nomine.

23. — Con spirito di doverosa moderazione è disciplinata l'attuazione della norma del nuovo codice secondo la quale le società per azioni devono costituirsi con un capitale non inferiore ad un milione di lire.

Due soluzioni estreme potevano considerarsi: quella di lasciare che le società azionarie già costituite potessero conservare tale forma qualunque fosse l'ammontare del loro capitale o quella di imporre invece a tutte le dette società che avessero un capitale inferiore al milione di lire di adeguarsi entro un certo periodo di tempo alla nuova legge.

La prima soluzione presentava l'inconveniente di lasciare in vita società per azioni con un minimo capitale, perpetuando in questo modo situazioni che non possono definirsi altrimenti che come una deviazione dell'istituto della società azionaria. La seconda per contro avrebbe posto in difficoltà numerose imprese sociali, che nella forma legittimamente prescelta avevano trovato un assetto conveniente sia nei rapporti interni che in quelli esterni, relativamente ai quali ultimi anche la forma è molte volte un elemento non trascurabile dell'avviamento e del credito.

Anche per questo punto si imponeva pertanto una soluzione intermedia che eliminasse solo gli organismi azionari, il cui esiguo capitale sta in più notevole contrasto con le specifiche funzioni delle società per azioni, rispettando per gli altri, anche se non conformi alla nuova legge, le situazioni precostituite.

Lo stesso problema si era, del resto, presentato prima che a noi al legislatore tedesco in occasione dell'entrata in vigore della legge azionaria del 1937 e aveva trovato anche nella legislazione germanica una soluzione di tale natura nel § 2 delle disposizioni transitorie relative alla detta legge.

Dopo maturo esame ho perciò disposto (art. 49) che le società per azioni, le quali alla data di entrata in vigore del nuovo codice abbiano un capitale non inferiore a cinquecentomila lire, possono conservare la forma della società azionaria per la durata ad esse assegnata dai loro atti costitutivi attualmente in vigore. Per contro le società per azioni con un capitale inferiore alla detta cifra dovranno entro il 30 giugno 1945 trasformarsi o mettersi in liquidazione.

Sono convinto che l'ammontare del capitale assunto come linea di demarcazione ai fini del diritto transitorio, sia aderente ad una realtà economica, da cui sarebbe stato ingiustificato prescindere, e non dubito pertanto che la disposizione in esame varrà a dare ancora una volta l'esatta misura del senso realistico che anima in ogni sua espressione la legislazione fascista.

24. — L'art. 51 fa applicazione alle società cooperative del principio generale posto dall'art. 40.

Le altre disposizioni transitorie in tema di società riguardano la particolare posizione delle società a garanzia limitata, a norma delle leggi tuttora vigenti nella Venezia giulia e tridentina (art. 50) e dei consorzi mantenuti in vigore nelle predette regioni dall'art. 41 del R. decreto 4 novembre 1928, n. 2325 (art. 51 quarto comma), nonchè la posizione delle società in liquidazione (art. 52) e non richiedono particolare illustrazione.

25. — Per i contratti di associazione in partecipazione, tenuto conto della loro durata normalmente breve, ho ritenuto di rispettare le situazioni contrattuali in atto secondo i principi generali (art. 53).

26. — In tema di contratti sull'azienda, ho ritenuto di escludere espressamente per i trasferimenti anteriori alla data di entrata in vigore del nuovo codice, l'applicazione della norma secondo cui l'acquirente dell'azienda risponde dei debiti inerenti all'esercizio di questa insieme al creditore (art. 54). L'acquirente infatti si sarebbe altrimenti potuto trovare esposto ad un onere non previsto al momento della conclusione del contratto, senza aver più la possibilità di garantirsi in alcun modo nei confronti dell'alienante.

Per contro mi è parso che per ragioni altrettanto ovvie dovesse trovare applicazione senza distinzioni, a partire dal luglio 1945, la disposizione dell'art. 497 del libro del lavoro il quale stabilisce come la ditta debba essere formata.

27. — La nuova disciplina stabilita dal capo I del titolo X del libro del lavoro in tema di concorrenza richiedeva che si regolasse la situazione in cui venivano a trovarsi i patti contrattuali stipulati anteriormente in tale materia. Non si poteva evidentemente turbare *ex post* l'equilibrio contrattuale di singole situazioni, nè tanto meno con una norma successiva assoggettare a più rigorosi requisiti e ad una prova più rigorosa i negozi preesistenti alla data di pubblicazione del presente decreto. Meno grave mi è parso invece di ricondurre nei limiti massimi di tempo, che il nuovo codice impone ai patti che regolano la concorrenza, anche le convenzioni concluse anteriormente. Sopratutto ho ritenuto che non si potesse rinunciare nell'interesse generale al beneficio che dalla disposizione relativa è lecito attendersi e perciò, pur rendendomi conto della severità della disposizione, mi è sembrato opportuno disporre che i patti limitativi della concorrenza, conclusi prima della data di entrata in vigore del nuovo codice, non possono in nessun caso avere efficacia per più di un quinquennio a partire dalla data stessa (art. 56).

28. — Per quanto infine attiene alla disciplina dei consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi già esistenti provvede l'art. 57, disponendo che i medesimi siano soggetti alle disposizioni del nuovo codice, a partire dal 1 luglio 1945. Come si è stabilito per le società, anche i contratti consortili dovranno dunque entro tale data uniformarsi alla nuova legge e, al fine di rendere possibile questo adempimento, il citato articolo anticipa per i consorzi già esistenti la disciplina dell'art. 540 del libro del lavoro, prevedendo peraltro, a tutela dei consorziati assenti o dissenzienti, il ricorso all'autorità giudiziaria contro le deliberazioni della maggioranza dei consorziati.

29. — La disposizione finale contenuta nell'art. 58 sancisce l'abrogazione delle disposizioni del codice civile, del codice di commercio, concernenti le materie disciplinate dal libro del lavoro, nonchè di ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quelle del libro del lavoro e del presente decreto.

SIRE,

Il contenuto profondamente innovatore del libro del lavoro conferisce anche alle norme di attuazione e transitorie relative a questo libro un saliente carattere politico.

Onorando della Vostra Augusta approvazione le presenti norme, strettamente aderenti allo spirito della riforma, Voi confermerete, Maestà, l'originale impronta fascista del nuovo codice civile del popolo italiano.

Roma, addì 16 febbraio 1942-XX

GRANDI

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Viste le leggi 30 dicembre 1923, n. 2814, e 24 dicembre 1925, n. 2260, che delegano al Governo la facoltà di apportare modificazioni ed aggiunte al Codice civile e di pubblicare separatamente singoli libri o titoli del codice stesso emendato;

Visto il R. decreto 30 gennaio 1941, n. 17, che approva il testo del libro del Codice civile « Del lavoro »;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le Disposizioni di attuazione e transitorie del libro del Codice civile « Del lavoro », viste, d'ordine Nostro, dal Ministro di grazia e giustizia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *febbraio* 1942-XX
Atti del Governo, registro 442, *foglio* 75. — MANCINI

DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL LIBRO DEL CODICE CIVILE "DEL LAVORO" E DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

CAPO I.
DISPOSIZIONI D'ATTUAZIONE.

Art. 1.

Gli organi corporativi che, a norma dell'art. 35, possono denunciare al pubblico ministero l'inosservanza degli obblighi imposti dall'ordinamento corporativo nell'interesse della produzione sono la corporazione, l'ispettorato corporativo e il consiglio provinciale delle corporazioni.

La denuncia deve essere trasmessa al pubblico ministero presso la corte d'appello della quale fa parte la magistratura del lavoro, che ha giurisdizione sul territorio in cui si trova la sede principale dell'impresa.

Il pubblico ministero, prima di promuovere i provvedimenti contro l'imprenditore, può compiere le indagini occorrenti.

L'istanza del pubblico ministero corredata dei documenti è depositata nella cancelleria della magistratura del lavoro.

Art. 2.

Il presidente della magistratura del lavoro fissa, con decreto in calce all'istanza, l'udienza collegiale per la comparizione dell'imprenditore, assegnandogli un termine entro il quale egli deve depositare nella cancelleria le proprie deduzioni insieme coi documenti che intende produrre a sua difesa.

Il termine di comparizione non può essere inferiore a dieci giorni.

Copia dell'istanza col decreto presidenziale è notificata a cura del cancelliere all'imprenditore. Copia del decreto e copia delle deduzioni dell'imprenditore sono comunicate al pubblico ministero.

Art. 3.

Per i provvedimenti previsti nell'art. 36 la magistratura del lavoro è costituita a norma dell'art. 14 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Art. 4.

L'imprenditore deve comparire personalmente. In caso di legittimo impedimento può essere autorizzato dal presidente della magistratura del lavoro a farsi rappresentare da un mandatario speciale. Il mandato può essere scritto in calce alla copia del decreto notificata all'imprenditore.

Art. 5.

La magistratura del lavoro se accerta che l'inosservanza non sussisteva o è cessata, dichiara che non vi è luogo a procedere. Se risulta che l'inosservanza perdura, stabilisce il termine entro il quale l'imprenditore deve uniformarsi agli obblighi impostigli dall'ordinamento corporativo.

Art. 6.

Se l'imprenditore non ha ottemperato agli obblighi impostigli nel termine fissato a norma dell'articolo precedente, il pubblico ministero richiede alla magistratura del lavoro di dare i provvedimenti previsti nel secondo e terzo comma dell'art. 36.

La procedura è regolata dalle disposizioni degli articoli 1 terzo comma, 2, 3 e 4.

Art. 7.

I provvedimenti previsti dagli articoli 5 e 6 sono dati con sentenza.

La sentenza è notificata all'imprenditore nelle forme prescritte per l'istanza e comunicata al pubblico ministero.

Il dispositivo della sentenza, che nomina un amministratore, deve essere pubblicato, entro cinque giorni, a cura del cancelliere e a spese dell'imprenditore, nel foglio degli annunzi legali della provincia. La sentenza può stabilire altre forme di pubblicità.

Se la sentenza riguarda un'impresa commerciale o una società soggetta a registrazione, il dispositivo deve essere inoltre comunicato, a cura del cancelliere, all'ufficio del registro delle imprese per l'iscrizione. Fino all'attuazione del registro delle imprese l'iscrizione deve essere eseguita nel registro delle società provvisoriamente mantenuto a norma dell'art. 16 del presente decreto.

Art. 8.

La sentenza che nomina l'amministratore incaricato di assumere la gestione dell'impresa priva l'imprenditore, dalla sua data, dell'amministrazione dell'impresa nei limiti dei poteri conferiti all'amministratore giudiziario.

Salvo che la sentenza disponga diversamente, l'amministratore giudiziario non può compiere atti eccedenti la ordinaria amministrazione senza l'autorizzazione del presidente della magistratura del lavoro.

Entro i limiti dei poteri conferitigli l'amministratore giudiziario sta in giudizio nelle controversie, anche in corso, relative alla gestione dell'impresa.

Se, trattandosi di società, sono conferiti all'amministratore per determinati atti anche i poteri dell'assemblea, le relative deliberazioni non saranno efficaci senza l'approvazione del presidente della magistratura del lavoro.

Il compenso dell'amministratore è determinato dal presidente della magistratura del lavoro all'atto della nomina o successivamente.

Art. 9.

L'amministratore giudiziario è, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.

Art. 10.

L'amministratore giudiziario deve adempiere con diligenza ai doveri del proprio ufficio e può essere revocato dalla magistratura del lavoro con decreto in ogni tempo, su richiesta del pubblico ministero e di ogni interessato.

L'amministratore che cessa dal suo ufficio deposita nella cancelleria del tribunale del luogo, ove è la sede principale dell'impresa, il conto della gestione. Dell'avvenuto deposito è data, a cura del cancelliere, immediata notizia all'imprenditore.

Il presidente del tribunale con decreto fissa l'udienza, in termine non inferiore a quindici giorni dal deposito, nella quale ogni interessato può presentare le sue osservazioni, e nomina un giudice per la procedura. Non sono ammesse contestazioni relative ai criteri tecnici della gestione nei limiti dei poteri conferiti all'amministratore.

Se all'udienza stabilita non sorgono contestazioni o, se su queste viene raggiunto un accordo, il giudice approva il conto. Altrimenti provvede a norma dell'articolo 189 del codice di procedura civile, fissando l'udienza davanti al collegio non oltre i venti giorni successivi.

Art. 11.

Quando le leggi o le norme corporative non dispongono, l'appartenenza alla categoria d'impiegato o di operaio è determinata dal R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, sull'impiego privato.

Art. 12.

L'imprenditore deve far conoscere al prestatore di lavoro, al momento dell'assunzione, la categoria e la qualifica che gli sono assegnate in relazione alle mansioni per cui è stato assunto.

Le qualifiche dei prestatori di lavoro, nell'ambito di ciascuna delle categorie indicate nell'art. 41, possono essere stabilite e raggruppate per gradi secondo la loro importanza nell'ordinamento dell'impresa. Il prestatore di lavoro assume il grado gerarchico corrispondente alla qualifica e alle mansioni.

I contratti collettivi di lavoro possono stabilire che, nel caso di divergenza tra l'imprenditore e il prestatore di lavoro circa l'assegnazione della qualifica, l'accertamento dei fatti rilevanti per la determinazione della qualifica venga fatto da un collegio costituito da un funzionario dell'ispettorato corporativo, che lo presiede, e da un delegato di ciascuna delle associazioni professionali che rappresentano le categorie interessate.

Sui fatti rilevanti per la determinazione della qualifica che hanno formato oggetto dell'accertamento compiuto con tali forme non sono ammesse nuove indagini o prove, salvo che l'accertamento sia viziato da errore manifesto.

Art. 13.

Nel caso previsto dall'art. 52, ai prestatori di lavoro addetti alle imprese esercitate da enti pubblici inquadrati sindacalmente, le sanzioni disciplinari stabilite nei regolamenti emanati dagli enti medesimi si applicano solo in quanto compatibili con le particolari disposizioni dei contratti collettivi di lavoro a cui gli enti sono soggetti.

Art. 14.

Nei rapporti d'impiego inerenti all'esercizio dell'impresa, in mancanza di norme corporative o di usi più favorevoli, per quanto concerne il trattamento cui ha diritto l'impiegato nei casi di infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio, la durata del periodo feriale, del periodo di preavviso e la misura dell'indennità sostitutiva, e l'ammontare dell'indennità di anzianità in caso di cessazione del rapporto, si applicano le corrispondenti norme del R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, sull'impiego privato.

Le richiamate disposizioni di questa legge si applicano altresì ai rapporti d'impiego dei dipendenti di enti pubblici anche se non inquadrati sindacalmente, in quanto il rapporto non sia diversamente disciplinato da leggi o regolamenti speciali, nonchè ai rapporti di impiego non inerenti all'esercizio di un'impresa, in quanto non esistano convenzioni od usi più favorevoli al prestatore di lavoro.

Art. 15.

Le disposizioni relative all'istituzione del registro delle imprese previsto dall'art. 134 saranno emanate con decreto Reale. Tale decreto stabilirà altresì la data di attuazione del registro delle imprese, nonchè le condizioni per l'iscrizione delle imprese individuali e sociali esistenti in tale momento.

Art. 16.

Fino all'attuazione del registro delle imprese gli atti di autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di una impresa commerciale nell'interesse di un minore, di un interdetto o di un inabilitato, gli atti di autorizzazione all'esercizio di una impresa commerciale da parte di un minore emancipato, i provvedimenti di revoca delle autorizzazioni stesse, le procure institorie, le nomine di procuratori, nonchè gli atti e i fatti relativi alle società, per i quali il nuovo codice stabilisce l'iscrizione nel registro delle imprese, sono soggetti all'iscrizione nei registri di cancelleria presso i tribunali e alle altre forme di pubblicità previste dalle leggi anteriori, secondo le modalità stabilite dalle medesime.

Tuttavia il contenuto degli atti da iscrivere, i termini per l'iscrizione e gli effetti della medesima sono determinati dal nuovo codice.

Per gli atti per i quali le leggi anteriori prescrivono, oltre l'iscrizione nei registri di cancelleria, la pubblicazione nel foglio degli annunzi legali, gli effetti della iscrizione decorrono dalla data della pubblicazione.

Fino all'attuazione del registro delle imprese non sono soggetti a registrazione gli imprenditori individuali e gli enti pubblici che esercitano le attività indicate nell'articolo 141, salvo quanto disposto dal primo comma di questo articolo.

Non si applicano inoltre le disposizioni contenute nel secondo comma dell'art. 490 e nell'art. 493.

Art. 17.

Fino all'attuazione del registro delle imprese i depositi di atti o documenti, che secondo il nuovo codice devono eseguirsi presso l'ufficio del registro delle imprese, si eseguono presso la cancelleria del tribunale e le attribuzioni conferite dal nuovo codice al giudice del registro sono deferite al presidente del tribunale o a un giudice da lui delegato.

Art. 18.

Le norme per la formazione del ruolo, la nomina e la disciplina dei revisori ufficiali dei conti e quelle per la vigilanza e la disciplina dei sindaci delle società saranno emanate con decreto Reale.

Fino all'entrata in vigore di tale decreto continueranno ad applicarsi le disposizioni anteriori.

La disposizione del terzo comma dell'art. 331 non si applica alle società cooperative, che non hanno raggiunto un capitale sociale di cinquecentomila lire.

Art. 19.

I provvedimenti del tribunale previsti dall'art. 343 sono disposti con decreto, il quale deve essere comunicato a cura del cancelliere entro cinque giorni all'ufficio del registro delle imprese per l'iscrizione e, fino a che questo non sia istituito, alla cancelleria del tribunale per l'iscrizione nel registro delle società.

L'amministratore giudiziario, nominato dal tribunale a norma dell'art. 343, è scelto possibilmente fra gli iscritti nel ruolo degli amministratori giudiziari. A lui si applicano gli articoli 8, 9 e 10 di questo decreto, intendendosi sostituiti nei poteri della magistratura del lavoro e del presidente della magistratura del lavoro rispettivamente quelli del tribunale e del presidente del tribunale.

Art. 20.

Il presidente del tribunale prima di procedere alla nomina del rappresentante degli obbligazionisti prevista dall'art. 351 deve, in ogni caso, sentire gli amministratori della società.

Art. 21.

La liquidazione coatta amministrativa delle società cooperative è regolata dalle norme generali sulla liquidazione coatta amministrativa delle società, salvo che le leggi speciali diversamente dispongano.

Art. 22.

Le norme degli articoli 8, 9 e 10 del presente decreto si applicano anche al commissario governativo incaricato della gestione della società cooperativa a norma dell'art. 477, intendendosi sostituiti nei poteri della magistratura del lavoro e del presidente della magistratura del lavoro, per quanto riguarda le disposizioni dell'art. 8 e del primo comma dell'art. 10, l'autorità governativa che ha nominato il commissario.

Art. 23.

Alle mutue assicuratrici regolate da leggi speciali le disposizioni del capo II titolo VI si applicano in quanto compatibili con le leggi medesime.

Art. 24.

Fino all'attuazione del registro delle imprese la iscrizione dei contratti di consorzio prevista dall'articolo 546 deve essere eseguita nel registro delle società, tenuto dalla cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio, e pubblicata nel foglio degli annunzi legali.

Per le modalità dell'iscrizione si osservano le norme stabilite per le società in quanto applicabili.

Ai commissari governativi nominati dall'autorità governativa in sostituzione degli organi del consorzio, a norma dell'art. 553, si applica l'art. 22 del presente decreto.

Art. 25.

Per le società per azioni soggette al R. decreto-legge 25 ottobre 1941, n. 1148 e per la durata di tale decreto non si applicano le disposizioni del libro del lavoro relative alle azioni al portatore.

Art. 26.

Quando nel libro del lavoro si fa riferimento a istituti di credito, in detta espressione si intendono comprese oltre l'istituto di emissione, le imprese autorizzate e controllate, a norma delle leggi vigenti, dall'ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Tuttavia il deposito previsto dall'art. 263, n. 2, deve essere eseguito presso l'istituto di emissione.

Art. 27.

La competenza dell'autorità governativa nell'esercizio dei poteri ad essa demandati dal libro del lavoro è determinata dalle leggi speciali.

Art. 28.

Le norme per l'attuazione delle disposizioni contenute nelle sezioni III e IV, capo II, titolo X saranno emanate con decreto Reale.

Fino all'entrata in vigore di tale decreto la disciplina dei consorzi obbligatori e i controlli dell'autorità governativa sui consorzi volontari continuano ad essere regolati dalle leggi anteriori.

CAPO II.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 29.

Le disposizioni contenute nel capo I, sezioni III e IV del titolo II e quelle contenute nel capo II, sezioni II, III, IV, V dello stesso titolo si applicano anche ai rapporti in corso al momento dell'entrata in vigore del nuovo codice, salvo quanto è stabilito negli articoli seguenti.

Art. 30.

Nei contratti di lavoro a tempo determinato in corso alla data dell'entrata in vigore del nuovo codice, che devono ancora durare per un periodo superiore a quello indicato dall'art. 43, il prestatore di lavoro può recedere dal contratto, decorso un quinquennio o un decennio dalla data suddetta.

Art. 31.

Per le rinuncie e le transazioni successive alla cessazione del rapporto di lavoro previste dall'art. 59, che hanno avuto luogo nei tre mesi anteriori all'entrata in vigore del nuovo codice, il termine per la impugnazione decorre dalla data predetta.

Art. 32.

I patti di non concorrenza previsti dall'art. 71, che, alla data dell'entrata in vigore del nuovo codice devono ancora durare per un periodo superiore a quello stabilito nell'articolo stesso, sono efficaci per il periodo previsto nella detta disposizione a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo codice.

Art. 33.

L'inabilitato, che, nel giorno dell'entrata in vigore del nuovo codice, esercita un'impresa commerciale, non può continuarla se non con l'assistenza del curatore e con l'autorizzazione prevista dall'art. 146. Questa autorizzazione produce effetto fino dal detto giorno qualora sia pubblicata, secondo le nuove disposizioni, entro tre mesi successivi.

Art. 34.

Le disposizioni del nuovo codice relative alla tenuta delle scritture contabili per gli imprenditori, che esercitano un'attività commerciale e per le società soggette a registrazione, entreranno in vigore il 1° gennaio 1943.

Fino a tale data le scritture contabili si considerano regolarmente tenute a tutti gli effetti previsti dal nuovo codice in quanto siano regolarmente tenute secondo le leggi anteriori.

Fino all'attuazione delle disposizioni relative al registro delle imprese la numerazione, la bollatura e la vidimazione dei libri contabili prescritte dal nuovo codice saranno eseguite dal cancelliere del tribunale o della pretura o da un notaro secondo le leggi anteriori e le relative richieste dovranno essere annotate nel registro dei libri di commercio istituito presso la cancelleria del tribunale a norma delle leggi anteriori.

Art. 35.

Ai contratti di opera stipulati prima dell'entrata in vigore del libro del lavoro non si applica la decadenza prevista nel secondo comma dell'art. 162, salvo che la consegna dell'opera avvenga posteriormente all'entrata in vigore del libro medesimo.

Ai suddetti contratti si applica la prescrizione prevista dallo stesso articolo. Tuttavia se la consegna dell'opera è avvenuta prima dell'entrata in vigore del nuovo codice, la prescrizione decorre da questa data, a meno che l'azione sia prescritta o il termine ancora utile, secondo il codice abrogato, sia più breve di un anno.

Art. 36.

Le disposizioni contenute nel capo II del titolo III si applicano anche ai rapporti di prestazione d'opera intellettuale in corso al momento dell'entrata in vigore del nuovo codice, salva l'osservanza delle leggi speciali.

Art. 37.

Le disposizioni contenute nel capo II del titolo IV si applicano anche ai rapporti di lavoro domestico in corso al momento dell'entrata in vigore del nuovo codice.

Art. 38.

Le società civili a tempo determinato, esistenti alla data di entrata in vigore del nuovo codice, continuano ad essere soggette alle leggi anteriori per la durata contrattuale, purchè questa risulti da atto scritto di data anteriore alla pubblicazione delle presenti norme.

Le società civili a tempo indeterminato e quelle, il cui termine di durata non risulta da atto scritto di data anteriore alla pubblicazione delle presenti norme, sono soggette alle norme del nuovo codice sulle società semplici a partire dal 1 luglio 1945. Tuttavia anche dopo tale data le obbligazioni sociali sorte antecedentemente alla data suddetta sono regolate dalle disposizioni delle leggi anteriori.

Alle società civili costituite in forma di società per azioni, esistenti alla data di entrata in vigore del nuovo codice, si applicano le disposizioni relative a questo tipo di società.

Art. 39.

Le società commerciali e le società cooperative, esistenti all'entrata in vigore del nuovo codice, ma non legalmente costituite secondo le leggi anteriori, devono adempiere, entro il 30 giugno 1945, le formalità stabilite dal nuovo codice secondo le disposizioni dettate dall'articolo 16 del presente decreto.

Esse sono soggette alle disposizioni del nuovo codice dal momento della pubblicazione del loro atto costitutivo nel foglio degli annunzi legali, a norma dell'art. 16 del presente decreto e, in ogni caso, a partire dal 1 luglio 1945.

Art. 40.

Le società commerciali e le società cooperative, legalmente costituite all'entrata in vigore del nuovo codice, devono provvedere ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni entro il 30 giugno 1945 e da tale data sono in ogni caso soggette alle disposizioni del nuovo codice. Fino a tale data restano soggette alle leggi anteriori, salve le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 41.

La disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 227 non si applica, se il socio è receduto o defunto un anno prima dell'entrata in vigore del nuovo

codice ed il suo nome è stato conservato nella ragione sociale senza opposizione del socio receduto o degli eredi del socio defunto.

Art. 42.

L'incapace, che sia socio di una società in nome collettivo o socio accomandatario di una società in accomandita, deve ottenere le autorizzazioni previste dagli articoli 146 e 147 entro il 30 giugno 1945.

Se entro tale termine non sono state ottenute le autorizzazioni prescritte, l'incapace può essere escluso a norma dell'art. 221.

Art. 43.

Hanno immediata applicazione con l'entrata in vigore del nuovo codice, anche per le società esistenti a tale data, gli articoli 291, 292, 293, 294, 295, 296, 307, 311, 312, 313, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 341, 342, 343.

Le società che anteriormente alla data di entrata in vigore del nuovo codice hanno investito in tutto o in parte il proprio capitale in difformità delle disposizioni degli articoli 293 e 294 devono uniformarsi alle disposizioni stesse entro il 30 giugno 1945.

Art. 44.

L'emissione di obbligazioni da parte di società per azioni, esistenti alla data di entrata in vigore del nuovo codice, è regolata dalle nuove disposizioni.

Gli articoli 349, 350, 351, 352, 353, 354 si applicano anche alle obbligazioni emesse anteriormente alla suddetta data.

Art. 45.

Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto delle società commerciali, esistenti alla data di entrata in vigore del nuovo codice, nonchè la trasformazione e la fusione delle società stesse sono regolate dalle nuove disposizioni.

Art. 46.

Le azioni a voto plurimo, esistenti alla data di pubblicazione del presente decreto, potranno essere conservate per tutta la durata della società emittente prevista dall'atto costitutivo o dalle modificazioni di questo anteriori alla data suindicata.

Dalla data di pubblicazione del presente decreto sono vietate anche per le società esistenti le emissioni di azioni a voto plurimo. Sono nulle altresì le deliberazioni con le quali si attribuisce alle azioni a voto plurimo esistenti un maggior numero di voti.

Art. 47.

Gli amministratori delle società esistenti alla data di entrata in vigore del nuovo codice, in carica al 30 giugno 1945, decadono dalla carica alla prima scadenza, per decorrenza del termine, di uno o più amministratori, successiva a tale data, e, in ogni caso, al 30 giugno 1948, salva la disposizione dell'art. 319 secondo comma.

Art. 48.

Le disposizioni relative alla cauzione degli amministratori, contenute nell'art. 321, non si applicano agli amministratori in carica alla data di entrata in vigore del nuovo codice fino alla cessazione dalla carica.

Art. 49.

Le società per azioni, che, alla data di entrata in vigore del nuovo codice, hanno un capitale non inferiore a cinquecentomila lire, possono conservare la forma della società per azioni per il tempo stabilito per la loro durata antecedentemente alla data di pubblicazione del presente decreto.

Le società per azioni, che, alla data di entrata in vigore del nuovo codice, hanno un capitale inferiore a cinquecentomila lire, e che, entro il 30 giugno 1945, non abbiano provveduto a conformarsi a uno dei tipi sociali previsti dal nuovo codice, sono sciolte e gli amministratori devono entro un mese convocare l'assemblea per le deliberazioni relative alla liquidazione secondo le norme stabilite dal nuovo codice.

Art. 50.

Le società a garanzia limitata che non hanno provveduto a conformarsi al nuovo codice entro il 30 giugno 1945, esistenti alla data di entrata in vigore del nuovo codice nella Venezia giulia e tridentina, a norma del R. decreto 4 novembre 1928, n. 2325, sono soggette a decorrere dal 1 luglio 1945 alle nuove disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

Art. 51.

Le società cooperative in nome collettivo, esistenti alla data di entrata in vigore del nuovo codice, che, entro il 30 giugno 1945, non abbiano provveduto a conformarsi al medesimo, sono soggette da tale data alle disposizioni del nuovo codice per le società cooperative a responsabilità illimitata.

Le società cooperative per azioni, esistenti alla data di entrata in vigore del nuovo codice, che, entro il 30 giugno 1945, non abbiano provveduto a conformarsi al medesimo, sono soggette da tale data alle disposizioni del nuovo codice per le società cooperative a responsabilità limitata.

Le società cooperative in accomandita, esistenti alla data di entrata in vigore del nuovo codice, che, entro il 30 giugno 1945 non abbiano provveduto a conformarsi al medesimo, devono essere poste in liquidazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai consorzi conservati in vigore nella Venezia giulia e tridentina a norma del primo comma dell'art. 41 del R. decreto 4 novembre 1928, n. 2325.

Art. 52.

Le società commerciali e cooperative poste in liquidazione con atto pubblicato nel foglio degli annunzi legali prima dell'entrata in vigore del nuovo codice, sono liquidate secondo le leggi anteriori.

Le società commerciali e cooperative, poste in liquidazione con atto pubblicato nel foglio degli annunzi legali dopo l'entrata in vigore del nuovo codice, sono liquidate secondo le nuove disposizioni.

Art. 53.

I rapporti di associazione in partecipazione costituiti anteriormente all'entrata in vigore del nuovo codice sono regolati dalle leggi anteriori.

Art. 54.

La disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 494 non si applica ai trasferimenti di azienda anteriori all'entrata in vigore del nuovo codice.

Art. 55.

L'imprenditore deve uniformare alla disposizione dell'art. 497 entro il 30 giugno 1945 la ditta costituita anteriormente all'entrata in vigore del nuovo codice.

Art. 56.

La disposizione contenuta nell'art. 530 non si applica ai patti limitativi della concorrenza conclusi anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto.

Tuttavia i patti limitativi della concorrenza, conclusi prima della entrata in vigore del nuovo codice per tempo indeterminato o che alla stessa data debbono ancora durare per oltre cinque anni, hanno efficacia entro i limiti di un quinquennio da tale data.

Art. 57.

I contratti di consorzio previsti dal capo II del titolo X, in vigore al momento dell'entrata in vigore del nuovo codice, sono soggetti alle nuove disposizioni a partire dal 1 luglio 1945.

Entro il 30 giugno 1945 tali contratti devono essere uniformati alle disposizioni stesse: le relative deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei consorziati e possono essere impugnate davanti l'autorità giudiziaria dai consorziati assenti o dissenzienti entro trenta giorni dalla data della deliberazione. In difetto il consorzio è sciolto.

Art. 58.

Con l'entrata in vigore del libro del lavoro sono abrogate le disposizioni del codice civile, approvato con R. decreto 25 giugno 1865, n. 2358, e quelle del codice di commercio, approvato con legge 2 aprile 1882, n. 681, concernenti le materie disciplinate dal detto libro, e ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quelle del libro del lavoro e del presente decreto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per la grazia e giustizia
GRANDI

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(5104185) Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.